

IL TRIBUNALE DI VENEZIA SI PRONUNCIA IN TEMA DI SGR E FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO SU PROFILI AD OGGI POCO ESAMINATI DALLA GIURISPRUDENZA

Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto l'applicabilità della sola disciplina dettata dal TUF e dal Regolamento Consob di attuazione relativo ai Fondi comuni di investimento (oltre, ovviamente, al Regolamento del Fondo) al rapporto tra i quotisti e la SGR (quest'ultima assistita dallo Studio De André) in una fattispecie nella quale i quotisti attori in giudizio avevano acquistato le quote di un Fondo comune d'investimento, riservate ad investitori qualificati, non direttamente dalla SGR ma da un precedente quotista, a seguito di trattativa privata, negando dunque l'assoggettamento della SGR sia in fase di collocamento sia in fase di gestione, agli obblighi informativi previsti in particolare dagli artt. 21/23 TUF e 26/63 del relativo Regolamento Consob di attuazione.

Il Tribunale lagunare, ribadita la ricostruzione giuridica recentemente riaffermata dalla Suprema Corte (Cass. 08.05.2019 n. 12062) per cui i Fondi comuni di investimento sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio (la quale ne ha la titolarità, ne dispone e li gestisce in nome proprio ma nell'interesse dei quotisti, assumendo gli obblighi e le responsabilità del mandatario), rilevata la mancanza di una specifica disciplina normativa con riferimento all'impugnazione delle assemblee dei quotisti, così come delle deliberazioni riguardanti le modificazioni del Regolamento del Fondo, ha ritenuto applicabili le regole dettate dal TUF e dal Regolamento del Fondo e, in via residuale, la disciplina dettata in tema di società per azioni, anche in punto limiti per la legittimazione ad impugnare e correlativi termini.

Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, incombe poi sul quotista l'onere di individuare con chiarezza i profili di asserita *mala gestio* della SGR nell'esecuzione del mandato, onere nel caso concreto non assolto dai quotisti.

Le impugnazioni delle delibere delle assemblee dei quotisti e delle delibere del Consiglio di Amministrazione della SGR aventi ad oggetto la modificazione del Regolamento del Fondo, così come le domande risarcitorie proposte dai quotisti nei confronti della SGR, sono state dunque integralmente respinte dal Tribunale.

Avv. Angela Currarini